

COMMISSIONE XIII

AGRICOLTURA

43.

SEDUTA DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CAMPAGNOLI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 (Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura) (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (5755)	3
Campagnoli Mario, <i>Presidente</i>	3, 4
Bruni Francesco (gruppo DC), <i>Relatore</i>	3

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16,20.

NEDO BARZANTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Discussione del disegno di legge: Differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 (Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura) (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (5755).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 (Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura) », già approvato dalla IX Commissione permanente del Senato nella seduta del 12 giugno 1991.

L'onorevole Bruni ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANCESCO BRUNI, *Relatore*. Com'è noto la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente interventi programmati in agricoltura, ha assicurato continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo ed in quello forestale, nel quinquennio 1986-1990.

In relazione alla scadenza dell'operatività della legge si è cercato di garantire la continuità degli interventi ed il necessario raccordo dei flussi finanziari attraverso la presentazione del disegno di legge governativo n. 2428 e l'approva-

zione, in sede di legge finanziaria 1991, alla Tabella B, di un'apposita voce con stanziamenti di 2.720 miliardi per il 1991, di 3.150 miliardi per il 1992 e di 3.130 miliardi per il 1993.

In tali occasioni, la discussione parlamentare è stata serrata evidenziando questioni sulla scarsa « attenzione » riservata all'agricoltura, sui contenuti della programmazione, sui rapporti istituzionali, sui soggetti beneficiari che non ritengo utile riprodurre.

Attualmente ci si trova dinnanzi all'imprescindibile esigenza di riattivare il meccanismo della spesa pubblica in agricoltura, con una dotazione finanziaria, tra l'altro, ridotta in termini reali rispetto alla stessa legge n. 752.

La finalità che l'iniziativa al nostro esame deve assolvere è quella di non far mancare il sostegno creditizio alle imprese agricole soprattutto in questa fase di modernizzazione e di ristrutturazione in vista del completamento del mercato unico.

Del resto, l'interruzione dei flussi finanziari ha determinato difficoltà operative al complessivo sistema degli enti operanti in agricoltura: regioni, Ministero dell'agricoltura, enti strumentali, consorzi di bonifica, eccetera. Valga a titolo di esempio la situazione della Cassa per la formazione della proprietà contadina, che pur avendo deliberato nell'ultimo periodo acquisti di terreni per centinaia di ettari, non può procedere alla stipulazione dei relativi contratti di compravendita per mancanza di finanziamenti.

Il testo approvato dal Senato dispone, in particolare, il differimento dell'efficacia della legge n. 752 sino all'entrata in vi-

gore della nuova legge pluriennale di spesa e comunque non oltre il 31 dicembre 1992, utilizzando gli stanziamenti autorizzati dalla legge finanziaria 1991, prima ricordati, anche se con importi ridotti, rispettivamente, di 45 miliardi per il 1991 e di 65 miliardi per il 1992.

Tale riduzione è in parte (5 miliardi per ciascuno dei due anni) da ascrivere all'integrazione dei fondi per il disegno di legge sull'agricoltura biologica, richiesta proprio dalla nostra Commissione, che sta esaminando quest'ultimo provvedimento.

Evidentemente, per la destinazione delle somme verranno utilizzati gli stessi parametri di ripartizione in precedenza adottati e gli interventi saranno attuati avendo come riferimento le determinazioni programmatiche stabilite dal piano agricolo nazionale 1986-1990 ed in particolare dalla revisione approvata con la delibera CIPE del 13 ottobre 1989.

Al fine di realizzare con la dovuta tempestività la ripartizione degli stanziamenti fra i destinatari, si prevede che, per l'anno 1991, la relativa delibera del CIPE intervenga entro 30 giorni dall'approvazione della legge (che entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*).

Nel corso dell'esame da parte del Senato è stata inserita una norma in ordine all'applicazione del regime delle cosiddette quote latte, che, per regolarizzare i rapporti con la Comunità economica europea, ha lo scopo di evitare che le conseguenze del contenzioso in atto ricadano sui produttori di latte. Si prevede, a tal fine, che le norme relative si applichino a partire dalla campagna 1991-1992.

Il comma 5 stabilisce le modalità per l'applicazione del *super-prelievo* ai produttori privi di quantitativo di riferimento, vale a dire a coloro che hanno indebitamente iniziato la produzione lattiera quando erano già intervenuti i provvedimenti restrittivi.

I commi 6 e 7 contengono norme necessarie per l'adeguamento del sistema vigente sul pagamento del *super-prelievo*.

In particolare, si tratta degli obblighi dell'UNALAT e delle dichiarazioni sui quantitativi acquistati che devono essere trasmesse dalle industrie acquirenti all'AIMA, alle regioni nonché alle associazioni e unioni nazionali titolari di quantitativi di riferimento.

Quest'ultima previsione si è resa necessaria per consentire l'incrocio dei dati in possesso delle associazioni con quelli in possesso degli acquirenti.

Il comma 8, infine, prevede correttamente l'applicazione dell'articolo 64 della legge comunitaria per il 1990 (recante sanzioni in materia di prelievo supplementare sul latte di vacca) alle violazioni degli obblighi previsti dal disegno di legge in esame nonché dal decreto legge n. 391 del 1990 convertito nella legge n. 48 del 1991 in materia di trasmissione dei dati relativi agli acquisti di latte.

In considerazione dell'importanza dell'iniziativa raccomando la sollecita approvazione del provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta. Nel frattempo provvederò a sollecitare alle Commissioni competenti i prescritti pareri.

La seduta termina alle 16,40.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali l'11 luglio 1991

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO